



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato con deliberazione della **Consiglio Comunale** n. 29 in data 29.04.2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi e criteri

Art. 3 - Requisiti tecnici

Art. 4 - Convocazione della Seduta

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

Art. 6 - Accertamento del numero legale

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

Art. 8 - Sedute in forma mista

Art. 9 - Regolazione degli interventi

Art. 10 - Votazioni

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

Art. 12 - Verbali

Art. 13 - Sedute della Giunta Comunale

Art. 14 - Sedute dei Capigruppo o delle commissioni, ove istituite

Art. 15 - Protezione dei dati personali

Art. 16 - Norme Finali

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto.
2. Il medesimo regolamento, per quanto compatibile, si applica anche alle riunioni delle Commissioni consiliari, ove istituite, e delle Conferenza dei Capigruppo.
3. L'organizzazione in modalità videoconferenza in forma telematica con collegamento da remoto delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco.
4. Il presente regolamento prevede la possibilità di tenere le sedute di Giunta comunale in videoconferenza secondo modalità operative proprie della Giunta Comunale.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a. pubblicità: l'audio delle sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse sul portale istituzionale del Comune, fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso la diffusione deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione, che dovrà precisare che la seduta si terrà in videoconferenza. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.
2. Le sedute disciplinate dal presente regolamento si intendono una alternativa a quelle svolte in presenza presso la Sede Ufficiale scelta dall'ente per consentire la maggiore presenza e partecipazione ai soggetti invitati.
3. Il Sindaco, sentiti i capigruppo, decide se svolgere la seduta in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza e/o riservatezza della seduta ove ne ricorrano i presupposti;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 – Convocazione della Seduta

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica di ogni Componente del Consiglio, ove attivato dall'Ente; l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare può essere quello istituzionale, ove attivato dall'ente, o quello comunicato dal soggetto stesso. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili della piattaforma, ove presenti o creati se il sistema informatico lo consente, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. La seduta è pertanto valida in sede virtuale e si considera svolta giuridicamente nella residenza municipale.
3. Per la presenza alla seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni partecipante le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma di conferenza o condivisione utilizzati o ai diversi sistemi telematici di collegamento.
4. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue eventuali articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale la presenza, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e di ogni altro soggetto a cui è stata richiesta la partecipazione per l'accertamento del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il collegamento audio-video deve garantire a chi presiede ed a chi lo assiste la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, il regolare svolgimento della discussione, di poter constatare e proclamare i risultati della votazione, di poter consentire a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; quanto sopra in modalità simultanea. Le modalità di intervento sono definite da chi presiede, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione.
4. Le videocamere di tutti i soggetti presenti alla seduta devono rimanere accese. Il Sindaco, nel caso di problemi di audio o di confusione durante la seduta può disattivare i microfoni dei partecipanti per poi riattivarli ogni qualvolta sia necessario.
5. Al Sindaco deve essere garantito il riscontro da remoto in merito allo svolgimento dell'adunanza, allo svolgimento degli interventi, al corretto espletamento delle operazioni di voto, alla proclamazione dei risultati della votazione.

6. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente del consiglio può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori, stabilendone la durata, per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
7. In caso di interruzione del collegamento o anche di disturbi che impediscono la comprensione della platea durante l'intervento di un partecipante il Sindaco procederà con l'intervento successivo; sarà cura dello stesso riprogrammare l'intervento del soggetto interrotto, fatto salvo il caso in cui il singolo collegamento non possa essere ripristinato. In caso di problematiche ricorrenti a carico di più partecipanti, rimane nella disponibilità insindacabile del Sindaco la decisione di sospendere momentaneamente la seduta, ovvero riprenderla entro il termine di 15 minuti, o in alternativa, riavviarla mediante un nuovo appello del Segretario Comunale o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.
8. Problematiche di rete e/o di apparati personali in uso, qualunque ne sia la causa, non possono mai invalidare la seduta e/o le relative votazioni.
9. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. In casi particolari previa motivazione nell'atto di convocazione, la seduta del Consiglio Comunale può svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il

numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti della Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando il proprio microfono e disattivandolo alla conclusione; i microfoni, quindi, devono restare disattivati quando sono svolti interventi da parte di altri soggetti.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco o il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 – Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco lo pone in votazione.
2. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, prima della proclamazione del risultato della stessa, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può rinnovare la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.
4. La votazione dei componenti in videoconferenza viene disposta per appello uninominale.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 – Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - i nominativi dei consiglieri intervenuti;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 - Sedute della Giunta Comunale

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. L'organizzazione in forma telematica con collegamento da remoto delle sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, che lo precisa con la convocazione. In tal caso tutti i componenti della Giunta Comunale ed il Segretario Comunale, o il suo vicario, devono assicurare il collegamento da remoto per lo svolgimento della Giunta telematica. Tutti i partecipanti ai lavori assicurano il collegamento da remoto. Gli adempimenti amministrativi connessi possono essere espletati anche da remoto.
3. La seduta di Giunta che si svolge facendo ricorso alle citate modalità telematiche si considera svolta giuridicamente nella residenza municipale.
4. Il Segretario Comunale o il suo vicario accerta l'identità dei partecipanti mediante la funzionalità audio-video e da atto nel verbale che la giunta si è riunita in videoconferenza secondo le modalità del presente regolamento.
5. Il collegamento audio-video deve essere idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta Comunale che intervengono in modalità telematica, di accertare l'esito delle votazioni, di consentire a tutti i partecipanti di intervenire in modalità telematica ed agli aventi diritto di partecipare alla votazione.

6. La Giunta Comunale può svolgersi in forma mista con la simultanea partecipazione sia in presenza fisica, negli ambiti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In tal caso si dà atto degli amministratori e/o del Segretario Comunale, o il suo vicario, presenti in modalità telematica.
7. La Giunta Comunale nell'ambito dei poteri di auto organizzazione degli organi collegiali assume, ove necessario, eventuali ulteriori norme di dettaglio inerenti i lavori della Giunta Comunale.

Art. 14 – Sedute dei Capigruppo o delle commissioni, ove istituite

1. Le sedute, di cui al presente articolo, seguono i principi e le disposizioni previste per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente della Commissione consiliare, se istituita, o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione deve ricevere adeguata pubblicità.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità previste per il Consiglio Comunale ovvero in forma semplificata, sempre che si garantisca la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione previste per il Consiglio Comunale.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
3. Il Sindaco o presidente dell'organo collegiale ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.

4. In ogni caso il Sindaco o presidente dell' organo collegiale, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio o della Commissione e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.
5. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali cui si rinvia, il Comune è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente.

Art. 16 - Norme Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, al D.Lgs. n. 196/2003 così come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .
2. Il Sindaco assume con proprio provvedimento eventuali disposizioni attuative del presente Regolamento anche avvalendosi degli uffici preposti.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della eseguibilità della Delibera che lo approva.